

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PROTTI e SERRENTINO**

Presentata il 29 ottobre 1968

Concessione di un assegno annuo vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis n. 1-3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle osannanti celebrazioni del cinquantenario della Vittoria in cui la ufficialità della gioia si esprime in sventolii di bandiere e nobili discorsi rievocativi, pare giusto e doveroso inserire un atto di umana comprensione e solidarietà che attesti un particolare concreto riconoscimento della Patria a quei pochi eroici combattenti che la gravità delle ferite da essi riportate ha condannato alla più abissale sofferenza. Essi costituiscono quella particolare categoria di grandi invalidi ascritti alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, di cui alla lettera A n. 1-2 e lettera A-bis n. 1-3.

Alla lettera A n. 1 appartengono coloro che hanno subito alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da produrre cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate da mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

Al n. 2 della stessa lettera A appartengono coloro che hanno subito una perdita anatomica funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Al n. 1 della lettera A-bis sono ascritti coloro che hanno subito alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

Al n. 3 della stessa lettera A-bis sono ascritti coloro che hanno subito lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Certo è ben comprensibile che lo sventolio delle bandiere ed i commossi discorsi non siano sufficienti a compensare la vuota ed orribile vita di questi miseri fratelli che tutto hanno dato di sé alla Patria e continuano a dibattersi ancor oggi in estreme difficoltà che diuturnamente rinnovano il dolore di una giovinezza e di una vita praticamente perduta.

La descrizione delle mutilazioni è sufficiente da sola a far inorridire di pietà anche l'animo meno sensibile, e certo per i gloriosi mutilati di cui si tratta non possono considerarsi sufficienti le normali disposizioni che regolano la pensionistica di guerra.

A tali grandi mutilati, infatti, la vigente legge sulle pensioni di guerra attribuisce un trattamento economico mensile complessivo che oscilla tra le 189.500 e le 209.500 lire men-

sili, somme che sono del tutto insufficienti alle straordinarie esigenze della vita di questi grandi invalidi che, oltre alle ordinarie preoccupazioni di ogni famiglia, devono affrontare difficoltà indescrivibili per la continua effettiva necessità di assistenza e di accompagnamento.

Per tale tragica situazione di questi nostri fratelli, la maggior parte dei quali è già ormai in età assai avanzata, si ritiene equo e giusto, sia pure con tanto ritardo, proporre la corresponsione di un assegno annuo non reversibile rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000 in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto dalla attuale vigente legge sulle pensioni di guerra.

Esso costituirà un atto di effettiva concreta riconoscenza al sacrificio dei combattenti più dolorosamente colpiti che renderà più idea-

listicamente luminosa la celebrazione della grande Vittoria.

Il numero di coloro che potranno beneficiare dell'assegno proposto è assai ridotto: infatti solo 125 grandi invalidi sono ascritti alla lettera A e 1.500 alla lettera A-*bis* e quindi l'onere finanziario che la collettività dovrebbe sopportare è di scarso rilievo mentre assumerebbe un significato di profonda concreta umana solidarietà di cui troppo spesso si abusa soltanto a parole. Dato il significato morale che il provvedimento vuol significare esso deve essere possibilmente approvato con urgenza in modo che il beneficio previsto possa decorrere dal prossimo 4 novembre. Per i motivi sopra esposti si confida pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno approvare, con urgenza, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alle lettere A, A-*bis* n. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso, a decorrere dal 4 novembre 1968, un assegno speciale annuo non reversibile, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in circa 2 miliardi e 500 milioni di lire all'anno, si farà fronte per l'esercizio 1968 con le maggiori entrate tributarie accertate rispetto alle previsioni di bilancio e per l'esercizio 1969 mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.